



CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DI UN CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI STORIA E POLITICA EURO- AMERICANA

- L'Università degli Studi di Bologna, rappresentata dal Rettore Prof. Pier Ugo Calzolari, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera della Giunta d'Ateneo in data 12 marzo 2003
 - L'Università degli Studi del Piemonte Orientale, rappresentata dal Rettore Prof. Ilario Viano, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione, in data 27 settembre 2002
 - L'Università degli Studi di Firenze, rappresentata dal Rettore Prof. Augusto Marinelli, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione, in data 23 maggio 2003
 - L'Università degli Studi di Trieste, rappresentata dal Rettore Prof. Domenico Romeo, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione, in data 22 ottobre 2002
- convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – COSTITUZIONE DEL CENTRO

E' costituito a norma dell'art. 91 del D.P.R. 382/80, tra l'Università di Bologna, l'Università del Piemonte Orientale, l'Università di Firenze, l'Università di Trieste, il Centro Interuniversitario di Storia e Politica Euro-Americana.

ART. 2 – DIPARTIMENTO E ISTITUTI AFFERENTI AL CENTRO.

Afferiscono inizialmente al Centro, per il tramite delle Università Convenzionate, i sottoindicati Dipartimenti:

Dipartimento di Politica, Istituzioni, Storia dell'Università degli Studi di Bologna;





Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università del Piemonte Orientale;

Dipartimento di Studi Storici e Geografici dell'Università di Firenze;

Dipartimento di Storia e Storia dell'Arte dell'Università di Trieste.

ART. 3 – FINALITA' DEL CENTRO

Finalità del Centro sono:

promuovere, sostenere e coordinare le ricerche nel campo della storia, delle istituzioni e della politica americana all'interno del più generale rapporto fra Europa e Stati Uniti;

diffondere i risultati di queste ricerche;

promuovere la formazione di giovani studiosi nei campi disciplinari relativi all'ambito dei rapporti storici e politici fra Stati Uniti ed Europa;

favorire scambi con la comunità scientifica nazionale e internazionale;

promuovere l'informazione e l'educazione a livello territoriale e di opinione pubblica relativa al complesso intreccio storico e politico fra Europa e Stati Uniti.

Tali fini sono perseguiti:

organizzando seminari e convegni;

promuovendo pubblicazioni (monografie, raccolte di saggi, etc.) anche al fine di favorire l'insegnamento della storia e della politica americana nei corsi universitari e post-universitari;

ricercando forme di collaborazione con omologhe istituzioni straniere.

ART. 4 – ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO

Organi del Centro sono:

Il Consiglio direttivo;

Il Direttore

Il Comitato scientifico.





ART. 5 –SEDE E GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Ai fini amministrativi, il Centro ha sede presso la struttura di afferenza del Direttore in carica.

ART. 6 – CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo è composto da due rappresentanti per ciascuna Università designati secondo le norme vigenti in ciascuna istituzione e scelti fra i professori di ruolo e i ricercatori confermati.

Esso designa fra i suoi componenti il Direttore, il quale deve rivestire la qualifica di professore di ruolo. Il Consiglio Direttivo resta in carica un triennio, a partire dal 1° gennaio successivo alla elezione.

I suoi membri possono essere rieletti.

Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; sono esclusi dal computo gli assenti giustificati.

Il Consiglio direttivo:

approva, su proposta del Direttore e prima dell'inizio di ogni esercizio, il programma di attività del Centro e il relativo piano di spesa;

approva il consuntivo e una relazione sulle attività svolte nell'esercizio precedente, predisposti dal Direttore;

elegge i membri del Comitato scientifico;

delibera, all'unanimità dei presenti, sulla partecipazione al Centro di altre Università;

delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Direttore.

Il Consiglio direttivo è convocato per l'approvazione del piano di spesa e del rendiconto consuntivo, nonché ogni volta che il Direttore lo reputi necessario o lo richieda un terzo dei suoi componenti.





ART. 7 – IL DIRETTORE

Il Consiglio Direttivo designa il Direttore del Centro a norma dell'art. 6; dura in carica un triennio e può essere rieletto per un solo triennio successivo.

Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

coordina l'attività scientifica del Centro;

sovrintende alla gestione amministrativa e contabile del Centro ed è responsabile della gestione amministrativa del Centro stesso, avendone la rappresentanza;

convoca e presiede il Consiglio direttivo; propone al Consiglio direttivo stesso, prima dell'inizio dell'esercizio, il programma di attività del Centro e il relativo piano di spesa;

convoca e presiede il Comitato scientifico;

predispone, al termine dell'esercizio, il consuntivo, nonché una relazione sulle attività svolte dal Centro;

trasmette ai Rettori delle Università convenzionate, al termine dell'esercizio di cui sopra, un resoconto delle attività svolte dal Centro al fine di valutarne efficacia ed efficienza.

ART. 8 – IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato scientifico è composto:

dal Direttore;

dai membri del Consiglio direttivo;

da docenti e ricercatori dei Dipartimenti afferenti al Centro e da docenti e ricercatori italiani o stranieri riconosciuti dal Consiglio direttivo particolarmente impegnati nella programmazione e nello svolgimento delle attività del Centro.

Esso dura in carica tre anni. I suoi membri possono essere rieletti.





Il Comitato scientifico coopera alla formulazione delle linee generali dell'attività del Centro, esprimendo il proprio parere. Tale cooperazione viene sollecitata dal Direttore, almeno una volta l'anno, mediante una richiesta scritta o la convocazione della adunanza del Comitato scientifico stesso.

ART. 9 – PERSONALE DEL CENTRO

Al Centro afferiscono professori e ricercatori delle Università aderenti. Inoltre potrà provvedersi, su proposta del Consiglio direttivo, mediante:

assegnazione del personale docente delle Università convenzionate secondo le modalità previste dall'art. 91, 3° comma del DPR 382/80, in ogni caso con il consenso degli interessati;

utilizzo del personale docente delle Università italiane che richieda di svolgervi un periodo di congedo per esclusiva attività di ricerca scientifica, ai sensi del 1° comma dell'art. 17 del DPR 382/80;

utilizzo temporaneo di professori di Università straniere in base all'art. 97 del R.D. 21.8.1933, N. 1592;

utilizzo di ricercatori assegnati o distaccati delle Università convenzionate o di borsisti e ricercatori CNR o di studiosi assegnatari di borse di studio offerte da altri enti italiani o stranieri che intendano svolgere un periodo di ricerca presso il Centro.

ART. 10 – COLLABORAZIONE CON ALTRI ORGANISMI

Per lo svolgimento dei suoi compiti il Centro può stabilire, anche attraverso apposite convenzioni, forme di collaborazione con altri organismi pubblici o privati che abbiano per fine o comunque svolgano attività di ricerca.

ART. 11 – FINANZIAMENTI E AMMINISTRAZIONE

Il Centro opera mediante finanziamenti provenienti:





dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica sulla quota del bilancio per la ricerca universitaria riservata ai progetti di interesse nazionale e di rilevante interesse scientifico;

dal C.N.R. per specifiche iniziative;

da eventuali contributi ordinari e straordinari delle Università convenzionate;

da altri Enti o fondazioni pubblici e privati;

da contratti di ricerca, di consulenza e convenzioni di ricerca per conto terzi.

I fondi come sopra assegnati al Centro, per il tramite dei Dipartimenti ad esso afferenti, affluiscono di norma, con vincolo di destinazione, al Dipartimento dell'Università dove ha sede amministrativa il Centro e a cui fa capo la relativa gestione amministrativo-contabile.

Gli eventuali finanziamenti assegnati a singole strutture aderenti al Centro e con destinazione vincolata a favore delle attività di ricerca del Centro saranno mantenuti, ove ne risulti una più efficace gestione, presso le singole strutture assegnatarie con il rispetto della destinazione prevista.

ART. 12 – COLLABORAZIONI, CONTRATTI E CONVENZIONI

Il Centro può svolgere programmi di ricerca in collaborazione con centri e/o Dipartimenti e/o Istituti di altre Università italiane e/o straniere, con il C.N.R. ed altri enti pubblici e privati di ricerca.

Il Centro può anche partecipare ad altre ricerche che l'Università svolga sulla base di contratti o convenzioni.

Tali programmi sono disciplinati dai contratti e dalle convenzioni di volta in volta pertinenti e sottoposti al controllo degli organi a ciò preposti.

ART. 13 – DURATA E RECESSO

La convenzione costitutiva del Centro è stipulata inizialmente per una durata di sei anni, ed è prorogata automaticamente di triennio in triennio. E'



ammesso il recesso di ciascuna Università, previa disdetta da inviare almeno sei mesi prima della scadenza.

ART. 14 – ADESIONI ULTERIORI

Su delibera unanime del Consiglio direttivo, possono entrare a far parte del Centro altre Università o altri organismi pubblici e privati che svolgono attività di ricerca affine a quella del Centro.

ART.15 – NORMA TRANSITORIA

La prima riunione del Consiglio Direttivo del Centro testè costituito, volta alla designazione del Direttore e alla programmazione dell'attività del Centro, si svolge presso l'Università di Bologna – Dipartimento di Politica, Istituzioni e Storia.

Bologna,

Università degli Studi di Bologna

Il Rettore

Prof. Pier Ugo Calzolari

Università degli Studi del Piemonte Orientale

Il Rettore

Prof. Ilario Viano

Università degli Studi di Firenze

Il Rettore

Prof. Augusto Marinelli

Università degli Studi di Trieste

Il Rettore

Prof. Domenico Romeo

